CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE E IL CO-FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA DI

n. \_\_\_\_ POSTI CON BORSA DI STUDIO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ Ciclo

**TRA**

**POLITECNICO DI MILANO** (C.F. 80057930150, P.IVA. 04376620151) – Dipartimento di \_\_\_\_\_ con sede legale in P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano, d’ora in avanti denominato “**Politecnico**”, rappresentato da \_\_\_\_\_, autorizzato/a alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera c) dello Statuto del Politecnico di Milano, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012

**E**

\_\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., P.IVA. \_\_\_\_\_\_\_\_), con sede in via\_\_\_\_\_, in persona del/della legale rappresentante \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ autorizzato/a alla stipula del presente atto in base a \_\_\_\_\_\_, d’ora in avanti denominata “**Società**”

d’ora in avanti denominate singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

**VISTI**

* l'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, così come modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, il quale prevede che “*Le università possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei”* e che “*gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalità e procedure deliberate dagli organi competenti delle università”*;
* il D.M. n. 226 del 14 dicembre del 2021 avente ad oggetto il *“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”*, e in particolare l’art.3 comma 2, il quale prevede che “*Le Università possono richiedere l’accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti: […]* *d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;* *e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione […]*”;
* il comma 2 dell’art. 10 del D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 il quale stabilisce che “*Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti; b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l’impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato; c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell’attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.*”;
* il D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022 con il quale è stato rideterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’importo delle borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, e che prevede che le borse medesime vengano assoggettate al versamento del contributo INPS a gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 335 dell’8 agosto 1995 e successive modificazioni e integrazioni;
* il D.M. n. 301 del 22 marzo 2022 con cui sono state approvate le “*Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca*”;
* il Regolamento del Politecnico di Milano di disciplina del dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 2210 del 12.05.2015, così come modificato con D.R. n. 159 dell’11 gennaio 2018 e con D.R. 3337 del 1° aprile 2022;
* il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (nel seguito “**PNRR**”) che contempla sei aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura e turismo; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Coesione e inclusione; Salute).
* il Decreto Ministeriale n. 117 del 02/03/2023 (nel seguito, “**Decreto**”), che ha previsto l’attribuzione, per l’anno accademico 2023/2024, nell’ambito del PNRR, Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” - Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”, di n. 13.292 (tredicimiladuecentonovantadue) borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi accreditati ex DM 45/2013 XXXVII ciclo – Anno Accademico 2021/2022 e da accreditare ex DM 226/2021 XXXIX ciclo – Anno Accademico 2023/2024.

**PREMESSO CHE**

1. Politecnico di Milano, istituzione pubblica culturale, ha tra i suoi fini primari l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche e artistiche, nonché la preparazione culturale e professionale degli studenti.
2. Politecnico di Milano ha istituito, nell’ambito dell’offerta formativa della Scuola di Dottorato, presso il Dipartimento di \_\_\_\_ il Corso di Dottorato di Ricerca \_\_\_\_\_ della durata di anni 3 (tre) per il ciclo \_\_\_\_\_ avente la finalità di trasmettere agli studenti le conoscenze scientifiche in materia di \_\_\_\_\_.
3. Il Dottorato di Ricerca costituisce il livello di formazione più elevato nell’ordinamento degli studi universitari secondo il Processo di Bologna, inteso a realizzare un prodotto formativo di elevata qualificazione culturale che sviluppi figure professionali in grado di esercitare attività di ricerca di alto profilo nel mondo delle imprese industriali e di servizio, negli enti pubblici e nelle università, d’ora in avanti denominato “**Dottorato**” o “**Corso di Dottorato**”.
4. I corsi di Dottorato offrono a un numero selezionato di laureati, dotati di solida preparazione, con l’attitudine per l’esplorazione e l’innovazione, l’opportunità di acquisire professionalità elevata in campi specifici di forte rilevanza scientifica, tecnologica, sociale ed economica.
5. La Società ha manifestato interesse allo svolgimento e allo sviluppo di attività di ricerca nei settori disciplinari per i quali è istituito il Corso di Dottorato scelto e ha espresso la volontà di attivare una collaborazione con Politecnico finalizzata al supporto e al potenziamento della suddetta attività.
6. In data \_\_\_\_\_ la Società ha sottoscritto formale lettera di impegno con la quale ha assunto l’obbligazione di finanziare la borsa di studio per l’importo non coperto dal Ministero.
7. L’attività di ricerca finanziata dalla Società sarà sviluppata da uno studente ritenuto idoneo, d’ora in avanti denominato “**Dottorando**”.
8. Il Dottorando è un ricercatore a inizio carriera (early stage researcher) inserito nelle attività di ricerca dei Dipartimenti, che segue un programma di formazione a livello dottorale. Nel corso degli studi, ai quali accede tramite verifica delle capacità e dell’attitudine alla ricerca, il Dottorando sviluppa la capacità di gestire e fare ricerca e acquisisce competenze di frontiera immediatamente trasferibili sul campo. Alla fine del percorso consegue il titolo di Dottore di Ricerca.
9. In seguito al rilascio del titolo, Politecnico cura il deposito di una copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
10. I Dottorandi hanno l’obbligo di frequentare i corsi e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca secondo quanto definito dal Collegio dei Docenti (d’ora in avanti denominato “**Collegio**”).
11. Il Collegio è responsabile del programma formativo e delle attività relative al corso di Dottorato di Ricerca.

**CONSIDERATO CHE**

1. Politecnico di Milano sul \_\_\_\_\_\_ ciclo – Anno Accademico \_\_\_\_\_\_ ha ricevuto n. \_\_\_\_\_\_ borse di Dottorato per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese con un cofinanziamento a valere sul Decreto pari a 30.000,00 € ciascuna.
2. Le Borse di Dottorato ammesse a tale cofinanziamento devono riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR (ai sensi del Regolamento UE 2021 n.241).
3. Le Borse di Dottorato ammesse a tale cofinanziamento dovranno rispettare i principi di cui agli artt. 2 comma 2 e 7 comma 4 del Decreto.
4. Le Borse di Dottorato ammesse a tale cofinanziamento devono prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi e periodi per attività di ricerca all’estero autorizzate dal collegio dei docenti da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi. Tale periodo può essere esteso fino a un massimo complessivo di diciotto (18) mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021.
5. L’art. 5 comma 3 del Decreto prevede che i soggetti attuatori delle risorse individuino le imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse assegnate e la Società è stata individuata in tal senso.
6. Dallo svolgimento delle attività del Corso di Dottorato potrebbero derivare dei risultati, che potrebbero anche essere tutelabili ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale, d’ora in avanti denominati “**Risultati**”.
7. L’articolo 6 comma 3 del “Regolamento sulla proprietà industriale di Ateneo”, emanato con decreto rettorale in data 07 ottobre 2011 (Registrato in pari data nel Rep. N. 2400 Prot. n. 25631, Titolo I Classe 3 UOR AG) e ss.mm.ii. disciplina l’appartenenza a Politecnico dei diritti patrimoniali derivanti da invenzioni realizzate dai dipendenti dell’Ateneo e dagli interni non dipendenti (categoria che, ai sensi dell’articolo 2 lettera e) del citato Regolamento, ricomprende anche gli studenti) nell’ambito dei contratti di ricerca e nelle collaborazioni di ricerca (tra cui a titolo esemplificativo si intendono anche borse di dottorato e assegni di ricerca finanziati da terze parti, workshop o in generale attività promosse e finanziate da terze parti) stipulati nell’ambito della ricerca dell’Ateneo a cui essi possono a vario titolo partecipare in qualsiasi modo anche nell’ambito di attività didattiche.
8. L’art. 7 comma 4 lett. h) del Decreto prevede che «*favorire, nel rispetto della proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca sia nell’ambito dell’attività delle imprese cofinanziartici, anche nella prospettiva del trasferimento tecnologico, sia in ambito scientifico, mediante un’adeguata circolazione dei risultati perseguiti, comunque secondo i principi “Open science” e “FAIR Data*”» rientri fra i criteri di ammissibilità e valutazione delle borse oggetto del Decreto stesso.
9. In conformità ai suddetti principi le Parti intendono operare una distinzione tra i Risultati effettivamente di interesse al loro sfruttamento economico da parte delle Parti medesime (i “**Risultati di Interesse**”) e quelli che, invece, possono essere resi accessibili a terzi, secondo i criteri “Open science” (i “**Risultati Open**”) e che con specifico riferimento a questi ultimi le Parti intendono altresì presentarli, compilarli e renderli disponibili secondo i criteri di “FAIR Data”.

Tutto ciò premesso,

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

1. **– Premesse e allegati**
   1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, nel seguito denominata “**Accordo**”.
2. **– Oggetto**
   1. Politecnico si impegna ad attivare n. \_\_\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (lettere) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) posto/i di Dottorato con borsa di studio nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nel quadro normativo descritto dal Decreto.
   2. Tale/i posto/i sarà/saranno messo/i a concorso, così come gli altri posti con borsa di studio assegnati da Politecnico, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia.
3. **– Temi e gestione**
   1. La/e Borsa/e di Dottorato finanziata/e dalla Società sarà/saranno dedicata/e allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito\_\_\_\_\_\_.
   2. Il Referente Scientifico per Politecnico sarà \_\_\_\_\_\_.
   3. I candidati interessati allo sviluppo del/dei suddetto/i tema/i, dovranno aver superato il concorso di ammissione al Corso di Dottorato ciclo \_\_\_\_\_\_.
   4. Politecnico segnalerà il/i nominativo/i del/dei candidato/i idoneo/i alla Società a seguito della pubblicazione della graduatoria, dell’accettazione e dell’immatricolazione del/dei candidato/i.
   5. Politecnico provvederà a erogare la Borsa di Dottorato al/ai candidato/i utilmente collocato/i in graduatoria nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
4. **– Finanziamento** 
   1. In deroga a quanto disposto dall’art. 8 del Decreto, la Società e Politecnico convengono, secondo quanto stabilito nella lettera di impegno firmata dalla Società in data \_\_\_\_\_ e citata in premessa, che l’importo complessivo di ciascuna Borsa di Dottorato che sarà cofinanziata dalla Società sarà pari a € \_\_\_\_\_ (in lettere/00).
   2. L’importo di cui al precedente comma è comprensivo della spesa necessaria a finanziare la/le Borsa/e di Dottorato di cui trattasi, del budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero del dottorando per i periodi di cui al punto iv) delle Premesse.
   3. In ogni caso i periodi di studio e ricerca presso la Società e all’estero sono distinti. Pertanto, i periodi all’estero del Dottorando saranno svolti presso un soggetto diverso dalla Società.
   4. Al netto del contributo ministeriale di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) la Società cofinanzierà ciascuna Borsa di Dottorato oggetto dell’Accordo per un importo pari a €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (cifre) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (lettere) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) inclusi oneri previdenziali e fiscali. La/e Borsa/e sarà conferita/ saranno conferite ai vincitori del concorso pubblico per l’ammissione al Dottorato di Ricerca di cui trattasi, utilmente collocatosi/collocatisi in graduatoria, in possesso dei requisiti giuridici ed economici prescritti dalla legge.
   5. Nel caso in cui il Ministero, espletate le procedure di cui ai commi 9, 10 e 11 dell’art. 7 ovvero di cui all’art. 12 del Decreto non dovesse confermare il finanziamento della/e borsa/e oggetto dell’Accordo e/o dovesse procedere al recupero delle somme versate, la Società verserà altresì a Politecnico l’ulteriore somma di € 30.000,00 (trentamila/00) per ciascuna delle Borse finanziate o l’eventuale minor somma mancante a copertura integrale della Borsa/delle Borse.
5. – **Contributo di funzionamento**
   1. La Società, oltre alla somma di cui al precedente Art. 4, si impegna a versare a Politecnico la somma di (cifre) \_\_\_\_\_\_ € (lettere/00) quale contributo di funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in “\_\_\_\_” al fine di contribuire all’incremento delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche connesse ai posti/al posto oggetto dell’Accordo.
6. **– Versamenti**
   1. I contributi di cui agli Art. 4.2 e Art. 5 saranno versati a Politecnico – Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in un’unica soluzione alla stipula dell’Accordo.

(Oppure)

I contributi di cui agli Art. 4.4 e Art. 5 saranno versati a Politecnico - Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in due soluzioni, con le seguenti modalità:

* 50% (Euro \_\_\_\_\_\_) entro 30 (trenta) giorni dall’iscrizione al Corso di Dottorato del vincitore del bando;
* 50% (Euro \_\_\_\_\_\_) entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del secondo anno di Corso.
  1. Nel caso in cui si verificasse la condizione di cui all’art. 4.5, l’ulteriore somma di € 30.000,00 per ciascuna delle Borse finanziate (o l’eventuale minor somma necessaria a copertura integrale della Borsa) sarà versata dalla Società a Politecnico in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della mancata approvazione e/o revoca del finanziamento da parte del Ministero.
  2. Nel caso in cui il posto/i posti messo/i a disposizione non risultasse/risultassero utilizzato/i, e/o nel caso in cui non dovessero sussistere le condizioni normative necessarie, o le stesse dovessero venire meno per l’attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, oppure a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, le somme eventualmente non utilizzate saranno utilizzate per le finalità indicate nel ciclo seguente dei Corsi di Dottorato per lo stesso tema oppure su altro tema. Nel caso in cui, nel successivo ciclo, Politecnico non attivasse un Corso di Dottorato su tale tema o su temi affini la quota non utilizzata del finanziamento sarà restituita alla Società stessa senza oneri né interessi.
  3. A garanzia dell’integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti è stata prestata fideiussione per l’interno ammontare della somma messa a disposizione, formante parte integrante dell’Accordo e ad esso allegata *sub* All. 2.

OPPURE:

A garanzia dell’integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni di cui agli articoli precedenti, la Società si impegna a consegnare a Politecnico entro il \_\_\_\_ una fidejussione prestata da primario istituto bancario o assicurativo per l’intero ammontare della somma oggetto di cofinanziamento, che dovrà avere il contenuto del fac-simile allegato al presente Accordo (Allegato 2). La durata della fideiussione dovrà essere pari a quella del presente Accordo. Nel caso in cui la fideiussione abbia durata inferiore, la Società si impegna a rinnovarla alla scadenza, per tutta la durata del presente Accordo e comunque per tutto il periodo di efficacia dell’Accordo stesso, per l’ammontare dell’importo residuo a debito della Società al momento del rinnovo.

1. **– Modalità di pagamento**
   1. Le somme di cui agli articoli precedenti saranno versate dalla Società a Politecnico – Dipartimento di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mediante avviso di pagamento PagoPA allegato alle rispettive note di debito/fatture fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72, in ottemperanza al D.L. “Semplificazione e innovazione digitale” 76/2020, coordinato con legge di conversione 120/2020.
   2. Le fatture/note di debito dovranno essere intestate a:

* (Ragione sociale)
* Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_
* CAP - Città (provincia)
* Codice SDI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_
* La Società è/non è soggetta al regime di Split payment.

1. **– Maggiorazioni** 
   1. In caso di maggiorazione dell’ammontare delle Borse di Dottorato prevista da disposizioni normative o da sopravvenuti oneri fiscali o contributivi, la Società si impegna a versare a Politecnico l’ulteriore somma necessaria per il pagamento della suddetta maggiorazione, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte di Politecnico.
2. **– Durata**
   1. L’efficacia dell’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, laddove per sottoscrizione si intende l’apposizione dell’ultima firma, e termina con la conclusione del percorso di Dottorato del Dottorando (36 mensilità di borsa) salvo i casi di rinuncia o esclusione previsti dal Regolamento in materia di corsi di Dottorato del Politecnico di Milano e dal Regolamento dei procedimenti disciplinari degli studenti.
   2. In caso di proroga del periodo di Dottorato ai sensi dell’art. 8, comma 6, D.M. 226 del 14 dicembre 2021, l’efficacia dell’Accordo si estenderà anche a tale periodo.
3. **– Obbligazioni della Società** 
   1. La Società garantirà a Politecnico e al Dottorando la propria disponibilità a fornire tutti i documenti necessari ad adempiere ai doveri di rendicontazione di cui all’art. 12 del Decreto.
   2. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 4, lett. g) del Decreto la Società sarà coinvolta da Politecnico nella definizione del percorso formativo del Dottorando.
4. **- Riferimenti normativi**
   1. Il conferimento delle borse oggetto dell’Accordo non dà luogo a rapporti di lavoro né con Politecnico né con la Società né a trattamenti o riconoscimenti automatici previdenziali e a valutazione ai fini di carriere giuridiche e/o economiche.
   2. Per quanto concerne la disciplina relativa allo svolgimento dei Corsi di Dottorato si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare al Regolamento in Materia di Dottorato di Ricerca del Politecnico, approvato con, DR rep. n. 3337 prot. 00091290 del 01.04.2022 che le Parti dichiarano di conoscere e accettare.
5. **– Riservatezza**
   1. Ai fini dell’Accordo, per “**Informazioni Riservate**” si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, di titolarità della Società e comunicate a Politecnico, per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura “Confidenziale”, che potranno essere utilizzate dal Dottorando durante il corso del Dottorato per consegue il titolo di Dottore di Ricerca.
   2. In ogni caso non possono rientrare nella definizione di “Informazioni Riservate” tutti i Risultati Open e i documenti che, ai sensi dell’art. 14.6 devono essere pubblici in conformità ai principi di “Open science” e “FAIR Data”.
   3. Politecnico si impegna a far assumere al Dottorando, sotto la sua personale responsabilità, i seguenti impegni mediante la firma dell’Allegato 1 al presente Accordo:

* considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute dalla Società in esecuzione del presente Accordo e connesse al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
* non riprodurre e utilizzare per fini diversi dal conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca le Informazioni Riservate che saranno fornite e/o rivelate dalla Società a Politecnico nell’esecuzione dell’Accordo e connesse al raggiungimento del titolo di Dottore di Ricerca;
* trattare in modo riservato e confidenziale le Informazioni Riservate in contesti e occasioni diverse dalle attività formative e di ricerca che deve espletare il Dottorando nel conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
* applicare a tutte le Informazioni Riservate, ricevute in conformità al presente Accordo, almeno lo stesso tipo di trattamento e di protezione dalla diffusione che riserva alle proprie informazioni proprietarie e confidenziali, e in ogni caso non meno di un grado di protezione obiettivamente ragionevole;
* utilizzare le Informazioni Riservate in attività esclusivamente connesse al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
* limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Riservate.
  1. Politecnico non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero derivare dalla violazione delle Informazioni Riservate disposte nel presente Accordo qualora provi che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della diligenza dovuta in rapporto alle circostanze.
  2. Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

1. siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell’arte prima o al momento in cui vengono comunicate a Politecnico;
2. diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate a Politecnico, per fatto non imputabile a Politecnico medesimo;
3. siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;
4. siano state sviluppate indipendentemente dal personale di Politecnico che non ha avuto accesso alle Informazioni Riservate.
   1. Eccetto in caso di dolo o colpa grave, le Parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al finanziamento a carico della Società previsto dall’Accordo.
   2. Politecnico non può escludere che al proprio interno vi siano gruppi di ricerca che, autonomamente, stiano effettuando ricerche, anche per conto di terzi committenti, nello stesso campo di attività oggetto del presente Accordo. Pertanto, la Società riconosce che le presenti obbligazioni di riservatezza e confidenzialità sono limitate, per quanto riguarda Politecnico, al Dottorando, al docente responsabile della borsa e altri eventuali collaboratori coinvolti nell’attività del Dottorando.
   3. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci per 3 (tre) anni dalla data di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o dalla data di rinuncia agli studi da parte del Dottorando.
5. **– Pubblicazioni** 
   1. Su richiesta della Società, la tesi di dottorato, così come ogni altro lavoro proposto per la stampa e derivante dalla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, sarà fatta consultare alla Società stessa almeno trenta giorni prima della data di pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non contengano Informazioni Riservate di proprietà della Società stessa.
   2. In caso di decisione congiunta tra le Parti di depositare una domanda di brevetto ai sensi del successivo Art. 14, Politecnico si impegna a posticipare l’eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali Risultati di Interesse, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni. Ciononostante, al Dottorando deve essere garantita la possibilità di rispettare gli adempimenti necessari al conseguimento del titolo.
6. **– Risultati**

(Ove richiesto. In particolare non richiesto nel caso in cui l’ente finanziatore sia un altro Ateneo).

* 1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio background e niente di quanto previsto nell’Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al background di ciascuna Parte.
  2. La disciplina dei Risultati, dei Risultati di Interesse e dei Risultati Open derivanti dall’attività oggetto dell’Accordo sarà disciplinata come segue in ragione della concessione o meno del finanziamento da parte del Ministero ai sensi degli art. 7 comma 11 e art. 12 del Decreto. Rimane tuttavia inteso sin da ora che la disciplina e la gestione dei risultati realizzati dal dottorando nel periodo di attività di ricerca all’estero, non saranno regolati dalle previsioni del presente articolo 14 ma saranno definite in appositi accordi tra l’Ateneo, la Società e l’ente estero ospitante.
  3. Qualora emergessero Risultati realizzati congiuntamente da Politecnico e dalla Società, la Società sarà immediatamente informata e dovrà esprimere il proprio interesse a ciascuno di tali eventuali brevetti.
  4. In caso affermativo la Società acquisirà il diritto alla titolarità di tale eventuale brevetto alle seguenti condizioni:

1a) la Società avrà il diritto a scrivere il brevetto;

2a) Politecnico sarà indicato come contitolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori;

3a) contestualmente al deposito, Politecnico cederà la propria quota di titolarità alla Società;

4a) la Società sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento;

5a) nel caso di deposito di domanda di brevetto nazionale la Società riconoscerà al Politecnico e ai suoi inventori un premio complessivo da negoziare prima del deposito, in ogni caso non inferiore a € 15.000,00.

* 1. Nel caso in cui emergessero Risultati realizzati esclusivamente dal personale del Politecnico sarà Politecnico a decidere se depositare una domanda di brevetto. In caso affermativo sarà previsto che:

1b) Politecnico avrà il diritto a scrivere il brevetto;

2b) Politecnico sarà indicato come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori;

3b) Politecnico sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento;

4b) la Società godrà di un diritto di prelazione all’esclusiva nel caso in cui il Politecnico riceva da terzi richieste di concessione d'uso del brevetto, ritenute di interesse dal Politecnico stesso. Tale diritto potrà essere esercitato alle stesse condizioni dell'offerta dei terzi e dovrà essere esercitato per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, da parte di Politecnico, della richiesta pervenuta da terzi.

* 1. Nel caso in cui il Ministero ai sensi dell’art. 7 comma 11 del Decreto conceda il proprio cofinanziamento, le Parti garantiscono che, al fine di favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca, si incontreranno e valuteranno secondo le best practices, i migliori standard internazionali e le linee guida della Commissione Europea, quali tra i Risultati ottenuti i sensi del presente Accordo possano essere resi Risultati Open e quali invece resteranno Risultati di Interesse nel rispetto di quanto segue:
     1. I Risultati Open così selezionati e i relativi dati saranno, a seconda dei casi e a discrezione delle Parti, licenziabili per gli ambiti di applicazione non di interesse delle Parti oppure aperti al pubblico (a titolo esemplificativo: le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “Open science” e “FAIR Data”.
     2. I Risultati di Interesse resteranno nella disponibilità esclusiva delle Parti, e potranno essere da queste valorizzati e sfruttati commercialmente secondo quanto disciplinato per i Risultati dai precedenti commi.

1. **– Nome e Logo**
   1. Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.
   2. Le Parti concordano che la Società potrà inserire il logo e il logotipo “Politecnico di Milano” solo previa acquisizione dell’autorizzazione scritta di Politecnico.
2. **– Legge applicabile e foro competente**
   1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
   2. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere in relazione all’interpretazione, all’applicazione e/o alla validità del presente Accordo.
   3. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno differite alla competenza esclusiva del Foro di Milano che dovrà applicare la legge italiana con esclusione delle norme di conflitto.
3. **– Oneri fiscali**
   1. Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente Accordo sono a carico della Società.
   2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131 e art. 4, Tariffa, Parte Seconda, allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.
   3. La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo in base alla norma di cui all'art. 1 comma 353 e 354 della legge 266 del 23/12/2005.
4. - **Sicurezza**
   1. Con riferimento alle coperture assicurative e alla gestione degli obblighi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle attività che, nell’ambito del Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_, il Dottorando svolgerà presso la Società e il Politecnico, è stabilito che:

* Politecnico garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio Dottorando;
* la Società e Politecnico si scambieranno reciprocamente informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il dottorando svolgerà le proprie attività (Sedi o Laboratori della Società o di Politecnico) e sulle relative misure di sicurezza ed emergenza adottate. Gli obblighi di informazione e formazione nei confronti del dottorando per tali rischi restano a carico della Parte presso la quale le attività si svolgeranno;
* Per i periodi di presenza e le attività eseguite presso la Società, il Dottorando è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la Società stessa. La Società fornirà pertanto relativa adeguata informazione all’interessato e adeguati DPI;
* Per i periodi di presenza e le attività eseguite presso Politecnico, il Dottorando è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso Politecnico stesso, che fornirà pertanto relativa adeguata informazione all’interessato e adeguati DPI;
* L’idoneità alla mansione e la relativa sorveglianza sanitaria, se del caso e non già effettuati da Politecnico, sarà a cura della Società.

1. **– Dati personali**
   1. Le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, ai fini del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Tali dati potranno inoltre essere trattati per fini statistici, esclusivamente in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
   2. Titolari per quanto concerne il trattamento dei dati ai sensi del presente articolo sono la Società come sopra individuata, denominata e domiciliata e Politecnico di Milano in persona del Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore. Per Politecnico il Responsabile Gestionale e il Referente Scientifico sono qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell’Ateneo vigente.
   3. Il contatto privacy per Politecnico è privacy@polimi.it. Il contatto privacy per la Società è \_\_\_.
   4. La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili ai seguenti link: <https://www.normativa.polimi.it/?id_sottoc=29> - <https://www.polimi.it/privacy/>
   5. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.
2. **– Contatti**
   1. Le Parti segnalano i seguenti contatti per tutte le comunicazioni inerenti all’Accordo:

* Per la Società:
  + Contatto scientifico:
  + Contatto amministrativo:
  + Contatto fatturazione:
  + PEC:
* Per Politecnico
  + Contatto scientifico:
  + Contatto amministrativo:
  + Contatto fatturazione:
  + PEC:

1. **– Miscellanea**
   1. La Società acconsente fin da ora all'esposizione del proprio logo sul sito del Corso di Dottorato.
   2. Qualora una disposizione e/o articolo del presente Accordo risultasse nulla/o e/o annullabile, questa/o sarà modificata/o nella misura strettamente necessaria a renderla conforme alla normativa vigente. Le altre disposizioni rimarranno invariate e continueranno a produrre i propri effetti.
   3. Nessuna modifica o integrazione al presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà vincolo fra le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
   4. Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni della legge italiana vigente.
2. **– Codice Etico**
   1. La Società dichiara di aver preso piena e completa visione del Codice Etico e del Codice di Condotta del Politecnico di Milano, pubblicati sul sito internet “[www.normativa.polimi.it](file:///C:/Users/Diletta%20Damin/Downloads/www.normativa.polimi.it)”.
   2. Le Parti si impegnano, per tutta la durata del presente Accordo e per tutte le attività a esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici.
   3. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all’esecuzione del presente Accordo, la Società ponga in essere comportamenti in violazione dei Codici suindicati, Politecnico avrà la facoltà di risolvere l’accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c..
3. **– Stipula**
   1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii..

OPPURE

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato cartaceo con apposizione della firma olografa da parte della Società e in formato elettronico con apposizione di firma digitale da parte del Politecnico ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm.e ii..

Milano, data dell’ultima firma digitale

|  |  |
| --- | --- |
| Politecnico di Milano – Dipartimento di \_\_\_ | (ragione sociale) |
| Il Direttore di Dipartimento  Prof. \_\_\_  Il Responsabile Gestionale  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Il legale rappresentante  \_\_\_ |



**ALLEGATO 1**

**Accordo di riservatezza e cessione dei diritti patrimoniali di proprietà intellettuale nell’ambito dello svolgimento del dottorato di ricerca in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Oggetto: Accordo di riservatezza e cessione dei diritti patrimoniali di proprietà intellettuale nell’ambito della collaborazione tra il Politecnico di Milano e la Società \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per lo svolgimento di attività di formazione/didattica/ricerca relativa al Corso di dottorato\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome; nato/a a; nato/a il; residente a; in via;], studente/studentessa iscritto/a al Corso di dottorato in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ciclo\_\_\_\_ della Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano per A.A.\_\_\_\_\_\_\_

Presa Visione

* del “Regolamento sulla proprietà industriale di Ateneo”, emanato con decreto rettorale in data 07 ottobre 2011 (Registrato in pari data nel Rep. N. 2400 Prot. n. 25631, Titolo I Classe 3 UOR AG) disciplina l’appartenenza al Politecnico dei diritti patrimoniali derivanti da invenzioni realizzate dai dipendenti dell’Ateneo e dagli interni non dipendenti (categoria che, ai sensi dell’articolo 2 lettera e) del citato Regolamento, ricomprende anche gli studenti) nell’ambito dei contratti di ricerca e nelle collaborazioni di ricerca (tra cui a titolo esemplificativo si intendono anche borse di dottorato e assegni di ricerca finanziati da terze parti; workshop o in generale attività promosse e finanziate da terze parti) stipulati nell’ambito della ricerca dell’Ateneo a cui essi possono a vario titolo partecipare in qualsiasi modo anche nell’ambito di attività didattiche;
* della Convenzione per l’attivazione ed il finanziamento di n.\_\_\_ posti con borsa di studio del dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ciclo - articoli\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - sottoscritto in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tra il Politecnico di Milano e\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“**Convenzione**”);

DICHIARA

di accettare, con la sottoscrizione della presente, le condizioni che regolamentano il rapporto del/della sottoscritto/a con il Politecnico di Milano (“Politecnico”) e con la Società \_\_\_\_\_(“Società”), riportate nella Convenzione avente ad oggetto il rapporto di collaborazione tra la Società ed il Politecnico nel cui ambito le attività del/della sottoscritto/a verranno svolte.

Il/La sottoscritto/a con la sottoscrizione della presente accetta inoltre le sotto indicate condizioni.

Proprietà dei Risultati

Fermo restando l’inalienabile diritto morale a essere riconosciuto/a come autore/autrice dei Risultati sia brevettabili sia non brevettabili, il/la sottoscritto/a si impegna a cedere a Politecnico i diritti patrimoniali di utilizzazione economica dei medesimi, nonché di ogni eventuale invenzione derivante dai Risultati descritti dalla Convenzione, di cui il sottoscritto dichiara di avere preso visione. In tal caso, il/la sottoscritto/a si impegna a fornire alla Società e/o al Politecnico le informazioni e gli elementi necessari alla registrazione dei Risultati e/o dei relativi derivati ovvero al deposito della domanda di brevetto.

In caso di decisione congiunta di depositare una domanda di brevetto, il/la sottoscritto/a si impegna a posticipare l’eventuale pubblicazione avente ad oggetto tali Risultati di Interesse, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni.

Riservatezza

Il/la sottoscritto/a si impegna a mantenere, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza di informazioni, cognizioni e documenti dei quali esso/essa verrà in possesso nell’ambito dell’Accordo, nonché dei Risultati (così come definiti nella Convenzione) e di ogni eventuale risultato conseguito nell’ambito della Convenzione e a utilizzare i medesimi ai soli fini della Convenzione.

In particolare, il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, si impegna a:

1. considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute dalla Società in esecuzione del presente Accordo e connesse al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
2. non riprodurre e utilizzare per fini diversi dal conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca le Informazioni Riservate che saranno fornite e/o rivelate dalla Società a Politecnico nell’esecuzione dell’Accordo e connesse al raggiungimento del titolo di Dottore di Ricerca;
3. trattare in modo riservato e confidenziale le Informazioni Riservate in contesti e occasioni diverse dalle attività formative e di ricerca che deve espletare il sottoscritto/la sottoscritta ai fini del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
4. applicare a tutte le Informazioni Riservate, ricevute in conformità al presente Accordo, almeno lo stesso tipo di trattamento e di protezione dalla diffusione che riserva alle proprie informazioni proprietarie e confidenziali, e in ogni caso non meno di un grado di protezione obiettivamente ragionevole;
5. utilizzare le Informazioni Riservate in attività esclusivamente connesse al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca;
6. limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all’interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Riservate per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca che la Società stessa ha inteso finanziare per conseguire il titolo di Dottore di Ricerca che la Società stessa ha inteso finanziare.

Al termine del Corso di Dottorato, o prima qualora il/la sottoscritto/a decida di rinunciare al Corso di Dottorato di Ricerca, il sottoscritto/la sottoscritta si impegna a restituire le Informazioni Riservate fornite in forma tangibile, di titolarità della Società o di Politecnico, comunicate per iscritto o trasmesse fisicamente e comunque tutte identificabili in modelli o altre forme che portino la dicitura “Confidenziale”, che il sottoscritto/la sottoscritta ha utilizzato durante il Corso di Dottorato. Il sottoscritto/la sottoscritta si impegna inoltre contestualmente a cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer o altro strumento posseduto, custodito o controllato, fatta eccezione per le copie contenute nei sistemi di archiviazione automatica. In tal caso, qualora l’informazione venga ripristinata sarà onere del sottoscritto/della sottoscritta eliminarla.

Il/la sottoscritto/a si impegna, inoltre, a mantenere la riservatezza delle Informazioni Riservate per 3 (tre) anni dalla data di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o dalla data di rinuncia agli studi. L’obbligo di riservatezza cesserà di essere efficace qualora le informazioni divengano di pubblico dominio per fatti non imputabili al/alla sottoscritto/a.

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare che le proprie pubblicazioni che abbiano per oggetto, totale o parziale, informazioni, cognizioni e documenti nonché progetti e ogni eventuale risultato conseguito dal/dalla sottoscritto/a nell’ambito della Convenzione utilizzando le Informazioni Riservate fornite dalla Società o da Politecnico, potranno essere oggetto di preventiva approvazione della Società stessa.

In fede,

Milano, (data, nome e firma per esteso)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegato 2

FAC-SIMILE DELLA FIDEIUSSIONE

*(luogo e data)*

Spett. le

POLITECNICO DI MILANO

P.zza Leonardo da Vinci 32

20133 MILANO

Con la presente la sottoscritta Banca … … … con sede in … … … , codice fiscale … … … , in persona del suo … … …, Dott. … … …, dichiara di costituirsi fidejussore solidale nell'interesse della Società … … … con sede in … … …, Via … … , C.F. … … … e P.IVA … … …, fino alla concorrenza massima di € … … … (Euro … … …/00) a vostro favore ed a garanzia degli obblighi tutti derivanti a carico della predetta società dalla CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI n° 1 POSTO CON BORSA DI STUDIO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN “…” … Ciclo stipulata con il Politecnico di Milano – Dipartimento di … in data … … … .

Conseguentemente saremo tenuti, escluso ogni beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. e con rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 c.c., a pagarvi entro 15 giorni dal ricevimento della semplice Vostra prima semplice domanda scritta a mezzo PEC e senza eccezioni o ritardi, nel limite sopra indicato di € … … … (Euro … … …/00) quanto riterrete di richiedere in virtù della presente garanzia per eventuali inadempienze o penalità riscontrate a carico della predetta società.

La presente fideiussione sarà valida ed efficace fino al … … …; decorsi sessanta giorni da tale data, in deroga al disposto di cui all'art. 1957 del Cod. Civ., senza che ci sia pervenuta Vostra richiesta scritta di pagamento, la garanzia diverrà automaticamente priva di qualsiasi efficacia anche senza la materiale restituzione del presente atto in originale